



COMUNE DI ENEGO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 29

OGGETTO: ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2014. MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 21.05.2014

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cappellari Fosco	Presente	Frison Loris	Presente
Bussolaro Alessandro	Presente	Galvan Lara	Presente
Meneghini Alfonso Mario	Presente	Rodeghiero Igor	Presente
Caregnato Manuele	Presente		

ASSESSORE ESTERNO

In carica n. 7	Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:	Presenti n. 7
		Assenti n. 0

Risulta che gli intervenuti sono intervenuti in numero legale:

- Presiede il Signor Cappellari Fosco nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Signor Schiavone Giuseppe Gianpiero. La seduta è Pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Relaziona il Sindaco:

Premesso che l' art. 13, comma 1, del D. L. 201/2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall' anno 2012, e fino al 2014 l' istituzione dell' Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011;

Visto il Regolamento per l' applicazione dell' Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.10.2012 esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 21.05.2014, che ha stabilito le aliquote e le detrazioni d' imposta propria di cui all' art. 13 del D. L. n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011) per l' anno 2013 nella seguente misura:

- Aliquota ridotta pari al 4 per mille per l' abitazione principale, limitatamente a quelle accatastate in cat. A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze di cat. C/2, C/6 e C/7 con le detrazioni previste per legge;
- Aliquota ridotta pari al 4 per mille per gli immobili di cui all' art.15 del Regolamento Comunale disciplinante la "I.U.C. - componente IMU" (assimilazioni ad abitazione principale), limitatamente a quelle accatastate in cat. A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze di cat. C/2, C/6 e C/7 con le detrazioni previste per legge;
- Aliquota ridotta pari al 4,6 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito così come definiti dall' art. 16 commi 1 e 2 del Regolamento disciplinante la "I.U.C.- componente IMU"
- Aliquota ridotta pari al 5 per mille per i fabbricati di cui al comma 3 dell' art. 16 del sopracitato Regolamento;
- Aliquota ridotta pari al 7,6 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D da versare interamente a titolo di quota Stato;
- Aliquota standard del 6 per mille per gli immobili non rientranti nelle categorie di cui sopra e per le aree edificabili;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell' IMU sull' abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell' articolo unico, ha istituito l' Imposta Unica Comunale (I.U.C.) la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la I.U.C., a partire dal 1° gennaio 2014,;

- Viene definitivamente esonerata dall' IMU l' abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale. Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall' utilizzatore dei fabbricati oggetto d' imposta;

- Viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- Sono stati esonerati dall' imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Sono stati esonerati dall' imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- È stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di euro 15.000,00 o per rendite non eccedenti euro 500,00 di valore;

Ricordato che il comma 380 dell' art. 1 della L. 24/12/2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2012 aveva soppresso, già a partire dal 2013, la quota di riserva statale prevista dall' art. 13 comma 11 del D.L. 201/2011 ed aveva contestualmente stabilito una nuova ripartizione del gettito tra Comune e Stato riservando all' Erario il gettito del tributo corrispondente all' aliquota dello 0,76% sui fabbricati produttivi di categoria "D" e al Comune tutta la restante parte del gettito d' imposta;

Considerato che sempre l' art. 1, comma 380, della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), nell' abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell' art. 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l' anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l' anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Visto l' art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall' art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell' addizionale comunale IRPEF di cui all' art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l' art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell' esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

Il Dm Interno 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile il termine di cui sopra;

Il Dm Interno 29 aprile 2014 con il quale è stato ancora prorogato al 31 luglio 2014 detto termine;

Il Dm 18 luglio 2014 (G.U. n.169 del 23/7/2014) che prevede ulteriore differimento 30 Settembre 2014

Visti altresì:

L' art. 13, comma 6, del D. L. 201/2011, che fissa l' aliquota base nella misura dello 0,76% per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali;

L' art. 13 comma 7 del D. L. 201/2011 che dispone che l' aliquota è ridotta allo 0,4% per l' abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;

L' art. 13 comma 10 del D. L. 201/2011, che dispone che dall' imposta dovuta per l' abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell' imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione;

L' art. 2 del D. L. n. 102 del 31.08.2013, convertito con modificazioni dalla L. 28.10.2013, n. 124 che:

- Modifica la disciplina dell' IMU delle abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, equiparandole ex lege all' abitazione principale;
- Equipara, a decorrere dal 2014, all' abitazione principale anche gli alloggi sociali assegnati a nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di immobili nel libero mercato;
- Consente di considerare abitazione principale l' unico immobile – purché non locato- appartenente a militari, carabinieri, pubblica sicurezza, vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, in servizio permanente, anche in assenza dei requisiti di residenza e di dimora abituale previsti in via generale dalla normativa vigente.

L' art. 1 comma 708 in forza del quale a decorrere dall' anno 2014, non è dovuta l' imposta municipale propria di cui all' art. 13 del D. L. 201/2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del d. L. 201/2011.

Considerato che le aliquote devono essere approvate con delibere di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell' art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e che pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l' individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Ricordato l' art. 1, comma 677, della l. 147/2013, la quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l' aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

Tenuto conto del gettito IMU nell' annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità della salvaguardia degli equilibri di bilancio per l' anno 2014 2014, per effetto delle quali appare necessario modificare le aliquote e le detrazioni dell' imposta municipale propria "IMU";

PROPONE

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l' applicazione dell' Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:

Aliquota ridotta pari al 3,5 per mille per l' abitazione principale, limitatamente a quelle accatastate in cat. A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze di cat. C/2, C/6 e C/7 con le detrazioni previste per legge;

Aliquota ridotta pari al 3,5 per mille per gli immobili di cui all' art.15 del Regolamento Comunale disciplinante la "I.U.C. – componente IMU" (assimilazioni ad abitazione principale), limitatamente a quelle accatastate in cat. A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze di cat. C/2, C/6 e C/7 con le detrazioni previste per legge;

Aliquota ridotta pari al 4,6 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito così come definiti dall' art. 16 commi 1 e 2 del Regolamento disciplinante la "I.U.C.- componente IMU"

Aliquota ridotta pari al 5 per mille per i fabbricati di cui al comma 3 dell' art. 16 del sopracitato Regolamento;

Aliquota ridotta pari al 7,6 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D da versare interamente a titolo di quota Stato;

Aliquota standard del 8,1 per mille per gli immobili non rientranti nelle categorie di cui sopra e per le aree edificabili;

3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

4) Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento Comunale disciplinante la "I.U.C. componente IMU" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21.05.2014

5) Di dare atto che a decorrere dall' anno d' imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all' art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di previsione.

6) Di dare atto che a decorrere dall' anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell' Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell' apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all' art. 1 comma 3 del D. lgs. 28.09.1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell' Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sentita l' associazione nazionale dei Comuni Italiani. L' efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

di confermare i valori di riferimento per la determinazione dei valori minimi delle aree fabbricabili come indicato nell' allegato 1 alla presente proposta.

7) Di dichiarare, con separata favorevole unanime votazione, resa nei modi di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco il quale fa presente che con la presente delibera viene ridotta l' aliquota IMU per le prime case. Viene invece aumentata a 8,1 per mille per altri fabbricati.

Aperta la discussione intervengono i Consiglieri:

Rodeghiero è totalmente contrario alla delibera, come già a maggio. Chiede che vengano trovate soluzioni per dare un aiuto alle imprese e alle famiglie. Ribadisce quello già detto in occasione del Consiglio del 21 maggio.

Frison fa presente che l'aliquota delle seconde case sono state aumentate come già lo scorso anno. Il fondo di solidarietà tende a penalizzare comuni come Enego che avevano nel tempo contratto molti mutui. Sono paesi come Enego che contribuiscono ai Comuni ricchi; per come è strutturato il fondo di solidarietà il Bilancio finisce per essere aleatorio.

Rodeghiero fa presente che quello che vale per Enego vale anche per altri Comuni. Il problema è quello delle plusvalenze e bisogna verificare i parametri per i comuni di montagna, e non montagna in sé, in quanto Cortina è diversa da Enego. Le variabili vanno cambiate con la lotta dei Sindaci.

Frison propone di fare dei passi a livello politico uniti per modificare le variabili.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, c. 2 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione che è il seguente:

presenti e votanti n. 7

favorevoli n. 5

contrari n. 2 (Rodeghiero e Caregnato)

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:

Aliquota ridotta pari al 3,5 per mille per l'abitazione principale, limitatamente a quelle accatastate in cat. A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze di cat. C/2, C/6 e C/7 con le detrazioni previste per legge;

Aliquota ridotta pari al 3,5 per mille per gli immobili di cui all'art.15 del Regolamento Comunale disciplinante la "I.U.C. - componente IMU" (assimilazioni ad abitazione principale), limitatamente al quelle accatastate in cat. A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze di cat. C/2, C/6 e C/7 con le detrazioni previste per legge;

Aliquota ridotta pari al 4,6 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito così come definiti dall'art. 16 commi 1 e 2 del Regolamento disciplinante la "I.U.C.- componente IMU"

Aliquota ridotta pari al 5 per mille per i fabbricati di cui al comma 3 dell'art. 16 del sopracitato Regolamento;

Aliquota ridotta pari al 7,6 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D da versare interamente a titolo di quota Stato;

Aliquota standard del 8,1 per mille per gli immobili non rientranti nelle categorie di cui sopra e per le aree edificabili;

3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

4) Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento Comunale disciplinante la "I.U.C. componente IMU" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21.05.2014

5) Di dare atto che a decorrere dall' anno d' imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all' art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di previsione.

6) Di dare atto che a decorrere dall' anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell' Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell' apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all' art. 1 comma 3 del D. lgs. 28.09.1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell' Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sentita l' associazione nazionale dei Comuni Italiani. L' efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

di confermare i valori di riferimento per la determinazione dei valori minimi delle aree fabbricabili come indicato nell' allegato 1 alla presente proposta.

7) Di dichiarare, con separata favorevole unanime votazione, resa nei modi di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Enego, 23.09.2014 f.to Rag. Caregnato Ferruccio

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Enego, 23.09.2014 f.to Rag. Caregnato Ferruccio

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Cappellari Fosco

Il Segretario Comunale

F.to Schiavone Giuseppe Gianpiero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

viene pubblicata all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 11 OTT. 2014

Timbro

Il Responsabile Area Istituzionale

F.to DALLA COSTA DANIELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Data _____

Prot. _____

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, poiché:

Trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione.

Timbro

Il Responsabile Area Istituzionale

F.to DALLA COSTA DANIELA

La presente copia è conforme all'originale.

Enego, li 11 OTT. 2014

Timbro

Il Responsabile Area Istituzionale

